



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
37^a Seduta
Giovedì 29 giugno 2017

Deliberazione n. 235 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 1305/2013. Risorse Idriche. Copertura costi ambientali.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 13, astenuti 6 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO
Avv. Maria Stefania Lauria



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 235 del 29 giugno 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITA' EX ANTE
DEL PSR CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE
DI CUI ALL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO UE N.1305/2013.
RISORSE IDRICHE - COPERTURA COSTI AMBIENTALI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017.

Reggio Calabria, 4 luglio 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015 è stato approvato il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. L'Allegato A, al punto 1.2 definisce "Costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico".

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria include, tra le azioni da definire dal punto di vista normativo e regolamentare - cosiddette condizionalità ex ante - nel settore risorse idriche, alcuni elementi essenziali dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque, quali le politiche di tariffazione dell'acqua e l'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici conforme alla direttiva.

Nello specifico, con riferimento al costo ambientale, per come definito dal richiamato DM n. 39/2015, per adempiere alla condizionalità ex ante, con nota prot. 382798 del 21.12.2016, il Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari" ha rappresentato la necessità di procedere, giusta raccomandazione del MIPAAF (cfr. riunione del 13.12.2016), alla destinazione di una quota parte delle entrate connesse ai canoni concessori per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, in favore degli eventuali medesimi costi che potrebbero generarsi a seguito di gestioni inefficienti.

La proposta prevede che alla copertura di costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, si faccia fronte con le somme in entrata al Bilancio regionale, introitate a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche, introitate dalla Regione, per uso irriguo, nella misura del 5%. Alla copertura di detti costi si farà fronte con le somme in entrata al bilancio regionale sul capitolo "E1103000101 - Proventi ricavati per l'utilizzazione del demanio idrico".



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

- a) CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI LEGGE E GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO REALIZZARE, COERENTEMENTE CON I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

Premessa. Riferimenti normativi. Adempimenti regionali.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, istitutiva del quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'articolo 9 "Recupero dei costi relativi ai servizi idrici", espressamente prevede: "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III" e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga». Ed ancora che: "Gli Stati membri provvedono entro il 2010: — a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva".

Il Reg. (UE) n. 1305/2013, allegato V, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra i criteri di adempimento per la Valutazione ex ante 5.2, quello nel quale si afferma: "Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione".

Con Decisione C (2015) 8314 finale del 20.11.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015 è stato approvato il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. L'Allegato A, al punto 1.2 definisce "Costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di Allegato "B" gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico".

Con Decreto 31.7.2015 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono approvate le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo,



Consiglio Regionale della Calabria

secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4.

Adempimenti regionali.

La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 13.10.2015 ha preso atto delle Linee Guida Nazionali di cui al citato DM 31.7.2015 e, contestualmente, ha istituito un apposito gruppo interdisciplinare per la stesura e l'approvazione del regolamento attuativo per la gestione delle risorse idriche;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 28.12.2016 ha adottato il proprio "Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" (giusto parere favorevole della competente Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale prot. 7201 del 28.11.2016) per:
 - definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti, anche al fine di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la determinazione dei vincoli di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei volumi irrigui;
 - definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e all'Autorità di distretto/Autorità di Bacino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152;
 - definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

Condizionalità ex ante. PSR 2014/2020. TU Regio Decreto n. 1775/1933. DGR 332/2016.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria include, tra le azioni da definire dal punto di vista normativo e regolamentare - cosiddette condizionalità ex ante - nel settore risorse idriche, alcuni elementi essenziali dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque, quali le politiche di tariffazione dell'acqua e l'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici conforme alla direttiva.

Nello specifico, con riferimento al costo ambientale, per come definito dal richiamato DM n. 39/2015, per adempiere alla condizionalità ex ante, con nota prot. 382798 del 21.12.2016, il Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari" ha rappresentato la necessità di procedere, giusta



Consiglio Regionale della Calabria

raccomandazione del MIPAAF (cfr. riunione del 13.12.2016), alla destinazione di una quota parte delle entrate connesse ai canoni concessori per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, in favore dei medesimi costi che potrebbero generarsi a seguito di eventuali gestioni inefficienti.

Al riguardo con Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale (per ultimo la n. 332 del 1.8.2016, riferita all'anno 2016) vengono aggiornati i canoni idrici relativi alle utenze di acqua pubblica.

Dette deliberazioni ricomprendono tra i vari usi quello irriguo e ne determinano, in relazione alle modalità di restituzione delle colature o dei residui d'acqua, l'entità del canone.

Contenuto della proposta di legge.

La proposta di legge prevede che alla copertura dei costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, si faccia fronte con le somme in entrata sul bilancio regionale, introitate dalla Regione a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche, per uso irriguo, nella misura del 5%.

b) FRUITORI DELLA PROPOSTA.

Potenziati fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Principali fruitori delle attività regolamentate dalla proposta di legge saranno le popolazioni interessate dagli interventi di ripristino, riduzione o contenimento del danno prodotto dagli utilizzi impropri della risorsa ambientale.

c) ONERI FINANZIARI.

Alla copertura dei costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente n.39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, pari al 5% dell'importo stanziato nella parte entrata del Bilancio regionale, a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche - uso irriguo - (capitolo "E1103000101 - Proventi ricavati per l'utilizzazione del demanio idrico").

Tenuto conto che l'importo di detta entrata stanziato nei bilanci di previsione 2017-2019 è il seguente

annualità del bilancio di previsione 2017-2019	importo stanziato in euro
2017	1.500.000,00
2018	3.251.000,00
2019	4.500.000,00



Consiglio Regionale della Calabria

Gli oneri finanziari connessi alla presente proposta di legge sono i seguenti:

annualità del bilancio di previsione 2017-2019	Oneri derivanti dalla presente proposta di legge
2017	75.000,00
2018	162.550,00
2019	225.000,00

La copertura degli oneri finanziari è garantita per come di seguito indicato

ANNO	MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
2017	20.03	U0700120101	75.000,00
2018	20.03	U8201041701	162.550,00
2019	20.03	U8201041701	225.000,00

d) ASPETTI PROCEDURALI – ORGANIZZATIVI.

La compiuta attuazione della norma non necessita di ulteriori adempimenti procedurali e organizzativi.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria)

1. Al fine di coprire gli eventuali costi ambientali imputabili direttamente alla Regione e connessi ad interventi per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, e garantire la condizionalità ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria, è autorizzata la spesa pari al 5 per cento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche a uso irriguo.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, per l'annualità 2017, pari a 75.000,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2017 -, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, pari rispettivamente a 162.550,00 euro e a 225.000,00 euro si provvede con le somme iscritte al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2018 e 2019 -, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 con prelievo dai relativi capitoli iscritti al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 ed allocazione al programma U.9.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.